

REGIONE LOMBARDIA - Sede Territoriale di Sondrio - Struttura Sviluppo del Territorio -
Via Del Gesù n. 17 - 23100 Sondrio

ATTO DI OPPOSIZIONE dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio nella persona del suo presidente "pro-tempore" Eugenio Tarabini, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 sulle acque e sugli impianti elettrici

c o n t r o

il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Rhon, nel territorio dei comuni di Piateda, Ponte in Valtellina e Tresivio, per la produzione di energia elettrica chiesta dal Sig. IRIDE PIERO con domanda in data 10 marzo 2000.

L'impianto, ad acqua fluente, prevede la realizzazione dell'opera di presa immediatamente a valle di quella dell'impianto gestito dal Consorzio Sponda Soliva,. (quota 986,5 m. s.l.m.)

La centrale è ubicata in prossimità del fiume Adda a quota 309,5 m. s.l.m., il dislivello è pari a 677 m., la portata media annua derivabile è di 81 l/s, la massima 190 l/s e il deflusso minimo vitale 50 l/s.

La lunghezza delle condotte è di 4723 m., il diametro 400 mm. E la potenza nominale è di 537 kW.

Il torrente Rhon, affluente di destra del fiume Adda, ha un bacino di modeste dimensioni e scorre nel tratto terminale lungo un conoide coltivato a frutteto attraversando gli abitati di Fiorenza e Streppona.

Recentemente è stato interessato dalla realizzazione di importanti interventi di riassetto idrogeologico (L. 102/90) e le opere di difesa sono state improntate alla riqualificazione dell'alveo e del contesto paesaggistico ambientale limitrofo e l'acqua, con il suo regime naturale inscindibilmente compenetrato nell'alveo, è inequivocabilmente l'elemento che ha generato la tutela paesaggistico-ambientale del bene (L. 431/85).

La domanda di derivazione utilizza il deflusso residuale dalla esistente captazione ad uso agricolo ma diversamente da questa non ha alcuna relazione con i bisogni e l'uso del territorio e compromette irrimediabilmente l'elemento paesaggistico-ambientale vanificando la cura, l'efficacia ed i costi sostenuti per inserire le opere di difesa del suolo nel contesto territoriale.

La richiesta di concessione per la costruzione di un impianto idroelettrico, con una condotta lunga 4723 metri, posizionata a margine del torrente, in prossimità di abitati, attraversando una conoide vocata a frutticoltura specializzata, è assolutamente contraria agli indirizzi di politica energetica della Regione ed agli indirizzi dell'Autorità di bacino del fiume Po.

La d.c.r. n. 674/2002, pur in un contesto di promozione delle fonti rinnovabili rimarca la necessità "di coniugare la realizzazione di nuovi impianti con la tutela della naturalità dei corsi d'acqua".

La delibera n. 7/2002 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Criteri per la regolazione delle portate in alveo", sottolinea l'importanza di tutelare gli ambienti fluviali oggetto di fruizione turistico-sociale e l'attitudine dell'alveo alla conservazione delle portate di deflusso, con particolare attenzione per i tratti ad elevata permeabilità del substrato.

Entrambe le condizioni sono manifestamente presenti: la contiguità del corso d'acqua con l'abitato e la pratica della pesca ancorchè in tratti limitati, sono più che sufficienti per caratterizzarne la fruizione turistico-sociale mentre per quanto concerne la permeabilità dell'alveo questa condizione è stata, nel progetto, paradossalmente assunta a mitigazione dell'impatto.

Questo non stupisce poiché la documentazione progettuale è carente e sommaria tant'è che nel capitolo dedicato agli effetti ambientali, nella descrizione della fauna terrestre, illustra altri ambienti (Campagneda) testimoniando l'assenza di un adeguato e doveroso approfondimento sugli effetti potenzialmente causati dall'impianto.

Infatti, all'affermazione che "il torrente ha un alveo detritico permeabile che limita fortemente la quantità d'acqua presente anche naturalmente", non segue nessuna analisi né in merito alla costanza del deflusso minimo vitale, né alla circolazione sotterranea delle acque, alle implicazioni sulla falda ed agli effetti sulla coltura frutticola specializzata.

In merito alla componente agricola non è stato sviluppato alcun approfondimento e negli elaborati progettuali è esposto un generico intendimento di evitare per quanto possibile l'espianto.

La contiguità della condotta con l'abitato ed infrastrutture primarie quali la strada statale dello Stelvio e la ferrovia, costituisce un elemento di potenziale pericolo che non è stato analizzato confidando nel buon funzionamento dei meccanismi di chiusura della valvola posta all'inizio della condotta; questo è inaccettabile in relazione al pericolo potenziale indotto dall'impianto.

Per quanto illustrato la Provincia, per le funzioni proprie dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per funzioni attribuite dall'art. 31 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, trasferite dalla l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 dall'art. 2 comma 89 e delegate dall'art. 3 commi 82 e 111 della l.r. 1/2000.

SI OPPONE

al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Rhon per la produzione di energia elettrica e riepiloga le motivazioni della opposizione:

- la determinazione della portata media annua derivabile è stata effettuata detraendo la quantità utilizzata dal Consorzio Sponda Soliva nel periodo aprile - settembre, senza considerare che il Consorzio ha in atto la procedura di riconoscimento di derivazione estesa a tutto l'anno, con l'uso dell'acqua anche nel periodo invernale - primaverile. Mancano i presupposti di compatibilità della domanda con la risorsa disponibile;
- l'impianto è irrazionale sotto il profilo tecnico in quanto a fronte di una potenza media nominale di 537 kW prevede la realizzazione di una condotta della lunghezza di 4723 metri;
- l'irrazionalità dell'impianto, unitamente al fatto che cancella qualsiasi presupposto di naturalità a più della metà del corso d'acqua, è palesemente in contrasto con gli indirizzi della politica energetica regionale (d.c.r. 674/2002);
- il D.M.V. , ancorchè coerente con le indicazioni della d.g.r. 2604/00, contrasta con le indicazioni inerenti alla portata in alveo definiti dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po (delibera 7/2002);
- l'impianto distrugge irrimediabilmente gli elementi paesaggistico-ambientali che hanno orientato gli interventi di difesa del suolo nella riqualificazione ambientale;
- l'alterazione del regime naturale del torrente Rhon danneggia direttamente, con l'esecuzione della condotta, e indirettamente con la modifica della circolazione delle acque sotterranee, la coltura frutticola specializzata della conoide;
- l'impianto costituisce un elemento di potenziale pericolo per l'abitato ed infrastrutture primarie.

In conclusione la modesta produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte della pesante alterazione di oltre la metà della lunghezza del corso s'acqua è in contrasto con la normativa vigente e non compensa i danni connessi al degrado paesaggistico ambientale, bene irrinunciabile per la Provincia che fonda nella qualità dell'ambiente le radici dello sviluppo.

Sondrio, 12 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Eugenio Tarabini